



Sent. n. 34/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 73874 R.G. promosso da (omissis),
rappresentato e difeso dall'avv. Santino Spina
(SPNSTN87L07G273I), domiciliato presso il suo studio in Palermo alla
via Pietro Scaglione n. 20/A (santinospina@pecavvpa.it),

nei confronti

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dall'avv. Vincenzo Di Maio
(avv.vincenzo.dimaio@postacert.inps.gov.it), elettivamente
domiciliato in Napoli alla via Medina n. 61 presso l'Avvocatura
regionale dell'Istituto.

Esaminati gli atti del giudizio e uditi nell'udienza del giorno 13.11.2023,
con l'assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, per il

ricorrente l'avv. Riccardo Galante, per delega dell'avv. Santino Spina, e per l'Inps l'avv. Vincenzo Di Maio.

Fatto

1. L'odierno ricorrente (omissis), ex dipendente del Corpo di Polizia Penitenziaria – Ministero della Giustizia -, cessato dal servizio in data 4 dicembre 2018, è beneficiario del trattamento di pensione (provvedimento dell'Inps n. PD0942019000009) erogato secondo il sistema "misto" previsto dall'art. 1 commi 12 e 13 della l. 8.8.1995 n. 335, non avendo alla data del 31.12.1995 un'anzianità contributiva pari o superiore a diciotto.

1.1. Con il presente giudizio, limitatamente agli anni di servizio maturati fino al 31.12.1995 (undici anni e un mese), per i quali la pensione è determinata secondo il sistema retributivo, il (omissis) ha rivendicato il diritto al trattamento pensionistico previsto dall'art. 54 del d.p.r. 29.12.1973 n. 1092 il quale prevede che "la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio è pari al 44% della base pensionabile". Diversamente, l'Inps avrebbe applicato la meno favorevole disciplina prevista dall'art. 44 del d.p.r. n. 1092/1973 dettata per il personale civile, normativa che dispone che con un'anzianità effettiva di servizio pari a quindici anni la pensione spettante è pari al 35% della base pensionabile.

1.2. Pertanto, il ricorrente ha chiesto che venga applicato al proprio trattamento pensionistico il suddetto art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973 nei

termini indicati dalla legge di bilancio per l'anno 2022 (legge 30.12.2021 n. 234 art. 1 comma 101) che ha previsto per il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, limitatamente alla quota della pensione calcolata con il sistema retributivo, l'applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile, e ciò a decorrere dalla data di collocamento in quiescenza, oltre la liquidazione dei ratei maturati, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.

2. Con la memoria del 6.10.2023 l'Inps ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto, a seguito dell'accertamento sanitario della Commissione Medica di Verifica di Napoli, il ricorrente è stato dichiarato non idoneo permanentemente al servizio d'istituto nella polizia penitenziaria ma idoneo al transito nei ruoli civili del Ministero della Giustizia, pertanto a decorrere dal 4.10.2016 il (omissis) ha assunto la qualifica di operatore dell'Area II posizione economica F1 dei ruoli civili del Ministero della Giustizia, non trovando così applicazione né l'art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973 che fa riferimento al solo personale militare, né l'art. 1 comma 101 della l. 30.12.2021 n. 234 che si rivolge al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e non ai ruoli civili del comparto ministeri; in via subordinata ha eccepito la prescrizione quinquennale delle eventuali differenze economiche spettanti sui ratei di pensione.

3. All'odierna udienza del 13.11.2023 sia la difesa del ricorrente che l'avv. Di Maio per l'Inps si sono riportati a quanto rappresentato

nel ricorso e nell'atto di costituzione.

Il giudizio è quindi passato in decisione con lettura del dispositivo in udienza.

DIRITTO

1. Il ricorrente (omissis), dipendente del Corpo della Polizia Penitenziaria cessato dal servizio in data 4 dicembre 2018 con attribuzione del trattamento pensionistico col sistema misto che comporta l'erogazione di una quota pensionistica col sistema retributivo sino al 31 dicembre 1995 e una quota di pensione col sistema contributivo per il tempo successivo a tale data (art. 1 comma 12 della legge n. 335/1995), chiede che venga accertato il proprio diritto, limitatamente alla quota relativa al sistema retributivo e sin dalla data del collocamento in quiescenza, all'erogazione del trattamento pensionistico con l'applicazione del coefficiente del 2,445% della base pensionabile a norma dell'art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973 e dell'art. 1, comma 101, della legge 30/12/2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), in luogo della meno favorevole aliquota applicata dall'Inps ex art. 44 del medesimo d.p.r. n. 1092/1973.

2. Il ricorso può trovare parziale accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito enunciate.

2.1. Le Sezioni Riunite di questa Corte in sede nomofilattica con le sentenze n. 1/2021/QM del 4 gennaio 2021 e n. 12/2021/QM del 9 settembre 2021, alle cui motivazioni si rinvia ai sensi dell'art. 164,

comma 4, del codice di giustizia contabile (d.lgs. 26 agosto 2016 n. 174) e dell'articolo 17, comma 1, delle norme di attuazione del codice di giustizia contabile, hanno enunciato i seguenti principi di diritto: *“La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%”* (SS.RR. n. 1/2021/QM del 4.1.2021); *“La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile”* (SS.RR. n. 12/2021/QM del 9.9.2021).

Quindi, sulla base dell'analisi del combinato disposto del d.p.r. n. 1092/1973 e della legge n. 335/1995 la regola di giudizio definita dalle citate pronunce si sostanzia nell'individuazione dell'aliquota annua unica del 2,44% - tenendo conto anche delle relative modalità di calcolo - da applicare per la determinazione della quota di pensione

corrispondente alle anzianità inferiori a diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995.

Per consolidato orientamento di questa Corte l'esclusivo destinatario delle predette modalità di determinazione della quota retributiva del trattamento di quiescenza era il personale militare e non il personale delle forze di polizia a ordinamento civile, almeno sino all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 101, della legge 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022) che ha esteso il coefficiente del 2,44%, come elaborato dall'organo nomofilattico, anche al personale delle forze di polizia a ordinamento civile in cui ai sensi dell'art. 1 della legge 15 dicembre 1990 n. 395 rientra la Polizia penitenziaria.

Ebbene, il ricorrente, almeno fino 3.10.2016, quindi inclusi gli anni da calcolare con il sistema retributivo, ha fatto parte dei ruoli del Corpo della polizia penitenziaria e pertanto è soggetto destinatario della predetta normativa, con la conseguenza che l'Inps non ha applicato il corretto coefficiente di rendimento annuo; diversamente si determinerebbe nei confronti del ricorrente una disparità di trattamento rispetto al personale del Corpo della polizia penitenziaria che ha svolto le medesime funzioni.

In altri termini, dovendosi ricondurre la posizione giuridica del ricorrente a quella dei soggetti che al 31.12.1995 avevano un'anzianità di servizio inferiore ad anni quindici, si osserva che alla detta data l'elemento della qualifica di dipendente della Polizia penitenziaria

costituisce per il (omissis) presupposto acquisito e quindi di valutazione per il profilo previdenziale.

2.2. Non può trovare accoglimento la richiesta di parte ricorrente del ricalcolo del trattamento pensionistico con decorrenza dalla data di collocamento in congedo (dal 4.12.2018).

Il prevalente orientamento di questa Corte (Sez. giur Campania sentt. 7.1.2022 n. 138, 24.7.2023 n. 463; Sez. I app. sentt. 1.2.2022 n. 45, 15.3.2022 n. 123, 24.3.2022 n. 134; Sez. II app. sentt. 7.2.2022 n. 33, 9.2.2022 n. 41; Sez. III app. sent. 10.1.2023 n. 9), qui pienamente condiviso, afferma l'irretroattività della portata applicativa del comma 101 dell'art. 1 legge n. 234/2021 non sussistendo alcuna indicazione espressa da parte del legislatore che ne estenda gli effetti ad atti, fatti, eventi o situazioni verificatesi prima della sua entrata in vigore.

Al riguardo si pone in luce che il più volte menzionato comma 101 ha natura e carattere di norma sostanziale e non di norma procedurale e quindi non è d'immediata applicazione come notoriamente avviene per quest'ultimo tipo di normativa; e che non è disposizione di interpretazione autentica perché non ha inteso risolvere un contrasto giurisprudenziale in materia, peraltro non esistente, e ciò anche rispetto alla portata applicativa dell'art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973.

In sostanza il legislatore, per finalità perequative del sistema e per colmare la disparità di trattamento che si è creata tra il personale delle forze di polizia a ordinamento civile e il personale militare, ha innovato

il sistema previdenziale estendendo l'ambito applicativo dell'art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973 a soggetti non militari quali il personale della polizia penitenziaria e della polizia di Stato.

Quindi, non sussiste l'espressa volontà del legislatore di estendere gli effetti della normativa ad atti, fatti, eventi o situazioni verificatesi prima della sua entrata in vigore: e dunque la disposizione di cui al comma 101 dell'art. 1 della legge n. 234/ 2021 soggiace al principio dell'irretroattività della legge previsto dall'art. 11 delle preleggi secondo il quale le leggi non possono disporre che per l'avvenire.

Tale principio, al di fuori della materia penale, non trova tutela costituzionale, però la giurisprudenza costantemente ne attribuisce portata di principio generale, affermando che l'irretroattività comporta che la legge nuova non possa essere applicata ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, nonchè a quelli sorti anteriormente e ancora in vita, se in tal modo si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future dello stesso; lo stesso principio comporta, inoltre, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorchè conseguenti a un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che

resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore (Cass. civ. sez. lavoro sent. 5.4.2000 n. 4221; Cass. civ. sez. III sent. 16.4.2008 n. 9972; Cass. civ. sez. III sent. 15.2.2011 n. 3688; Cass. civ. sez. I sent. 3.7.2013 n. 16620; Cass. civ. sez. lavoro sent. 9.1.2014 n. 301).

Si deve anche osservare che il rapporto previdenziale è un tipico rapporto di durata che nasce nel momento in cui vengono a esistenza le condizioni previste dal legislatore e si protrae sino a quando non si verificano ulteriori condizioni di fatto fissate dal legislatore per la sua estinzione. Qualora nel corso del rapporto subentri una nuova normativa, la stessa non può investire il fatto generatore del rapporto previdenziale che rimane regolato dalla precedente normativa, ma eventualmente può regolare diversamente le modalità di erogazione della prestazione, essendo l'erogazione l'effetto che si protrae nel tempo (Cass. civ. sez. lavoro sent. 13.10.2016 n. 20680).

Nel caso in esame non sussistono, pertanto, i presupposti per un'applicazione retroattiva della normativa sopravvenuta, e ciò trova conferma anche nella relazione illustrativa allegata agli atti parlamentari (150 – Senato della Repubblica) nella parte in cui si fa riferimento agli oneri economici che determineranno nell'arco temporale 2022-2031 una maggiore spesa pensionistica. Per la quantificazione di tali oneri la relazione tecnica prende in considerazione quanto affermato dalle sentenze delle Sezioni Riunite

della Corte dei conti (n.ri 1 e 12 del 2021), e pertanto per le categorie interessate (sia del personale che al 31.12.1995 aveva un numero di anni di servizio compreso tra i 15 e i 18, sia del personale che al 31.12.1995 aveva un numero di anni inferiore a 15) l'incremento medio della pensione viene calcolato in funzione della percentuale del 2,44. Pertanto, "per la determinazione dell'incremento per il personale già cessato è stato ridotto l'incremento medio annuale considerato per le cessazioni dal 2022, sulla base della percentuale media calcolata considerando gli aumenti retributivi intervenuti dal 1996 ad oggi; è stato calcolato l'onere per le due categorie, relativo al decennio 2022/2031, considerando sia i pensionamenti dal 2022, sia l'onere relativo al personale cessato entro il 2021".

La relazione perimetra la platea dei beneficiari includendo anche il personale già cessato dal servizio, con onere economico calcolato nel decennio 2022-2031 e ciò significa che per tutto il personale della polizia penitenziaria in possesso dei requisiti richiesti, il ricalcolo del trattamento pensionistico in quota retributiva con il coefficiente del 2,44% per ogni anno di servizio utile potrà avvenire solo con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

Tale interpretazione è stata anche accolta dalla Corte Costituzionale che in una recente pronuncia (sent. n. 33 del 28.2.2023) ha precisato che lo *ius superveniens* costituito dall'art. 54 d.p.r. 1092/1973 ha una portata applicativa non retroattiva e pertanto opera solo a partire da

gennaio 2022.

Conclusivamente deve affermarsi che la decorrenza economica del beneficio di cui all'art. 1, comma 101, l. n. 234/2021, applicabile anche al personale già collocato in quiescenza al 31.12.2021 e consistente nell'aumento derivante dal ricalcolo della pensione con la maggiorazione prevista dal coefficiente del 2,44% sulla quota retributiva della pensione, decorre dalla data di entrata in vigore della suddetta legge di bilancio per l'anno 2022, ossia dall'1.1.2022.

3. E' del tutto infondata infine l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Inps, atteso che il relativo termine quinquennale è stato interrotto con la domanda del ricorrente, cessato dal servizio il 4.12.2018, rivolta all'Inps il 23.11.2022 e con il ricorso all'esame del 29.3.2023.

4. Per quanto osservato, il ricorso trova parziale accoglimento, con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente alla liquidazione del trattamento pensionistico a decorrere dal 1° gennaio 2022 e quindi senza arretrati antecedenti a tale data, tenendo conto dell'effettivo numero di anni di servizio maturati al 31.12.1995, con applicazione per ogni anno utile (e in proporzione per le frazioni di anno) del coefficiente del 2,44%.

4.1. Sulle maggiori somme così dovute (ratei arretrati dal 1° gennaio 2022) compete, ai sensi dell'art. 429 del codice di procedura civile, il diritto agli interessi nella misura legale ex art.1284 del codice civile e all'eventuale maggior danno da svalutazione calcolato secondo gli

indici Istat di cui all'art. 150 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, nella sola misura eccedente detti interessi; quanto sopra, a decorrere dalle scadenze de jure delle singole rate di pensione, sino all'effettivo soddisfo, come indicato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con le sentenze del 18.10.2002 n. 10/2002/QM e del 29.10.2008 n. 6/2008/QM.

5. In considerazione del parziale accoglimento del ricorso ricorrono le ragioni di cui all'art. 31, comma 3, del c.g.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese.

PQM

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie in parte il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ai sensi dell'art. 167, comma 1 c.g.c, fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 13.11.2023.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 22.01.2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli